



Provincia di Bolzano

Legge Provinciale n. 57 del 23 dicembre 1976

Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l' acquisto dei relativi mezzi e per l' approntamento di aree necessarie al servizio

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 5 del 25 gennaio 1977)

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Al fine di agevolare una razionale gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere:

- a) alla progettazione e realizzazione degli impianti di raccolta e di smaltimento, ivi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie;
- b) all' acquisto ed approntamento di aree destinate all' organizzazione dei servizi;
- c) all' acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria al servizio di raccolta, trasporto e di smaltimento.

ARTICOLO 2

Quanto previsto nel precedente articolo può venire disposto:

- a) a cura dell' Amministrazione provinciale, la quale per l' elaborazione di studi e per la progettazione e la direzione lavori può anche avvalersi di liberi professionisti o di esperti nel settore, mentre per gli acquisti di cui alla lett. c) dell' art. 1 vi provvede a licitazione o trattativa privata;
- b) a cura dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, attraverso un contributo in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 3

Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono stabiliti sulla base di un programma da approvarsi con delibera della Giunta provinciale, nel quale viene in via preliminare determinato a cura di chi è disposto quanto previsto dal precedente art. 1.

ARTICOLO 4

Entro il termine stabilito nella comunicazione, con la quale viene trasmessa ai comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali compresi nel programma di cui al precedente articolo, la deliberazione della Giunta provinciale, di cui al precedente art. 3, gli stessi provvedono:

- a) nel caso di interventi da parte dell' Amministrazione provinciale, a trasmettere all' ufficio tutela risorse naturali ogni dato ed informazione necessari alla progettazione ed alla realizzazione delle opere;
- b) nel caso di intervento da parte dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali a trasmettere i progetti di massima e le richieste di acquisto di aree e di mezzi di cui alle lett. a) e
- c) del precedente art. 1, corredati da un computo metrico e dalle fasi della prevista realizzazione delle opere.

ARTICOLO 5

Sugli interventi di cui alla lett. a) del precedente art. 4 e sull' ammontare del contributo di cui alla lett. b) del medesimo articolo provvede la Giunta provinciale, la quale può modificare le modalità e i criteri di assegnazione, nonché le entità dei singoli stanziamenti previsti nel programma di cui al precedente art. 3.

In ogni caso la delibera della Giunta provinciale di cui al precedente comma deve essere preceduta dalle deliberazioni degli enti interessati, con le quali viene disposta l' organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.

ARTICOLO 6

Il contributo di cui alla lett. b) del precedente art. 2 è cumulabile con quello concesso dallo Stato o con altre provvidenze provinciali e può venire disposto nella misura massima pari alla differenza tra l' ammontare della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta provinciale e quella dei contributi già concessi.

ARTICOLO 7

A seguito dell' assegnazione del contributo di cui al primo comma del precedente art. 5, l'Assessore provinciale competente, con proprio decreto, ne dispone l' erogazione, secondo le seguenti modalità:

- a) anticipazione del 50% sull' ammontare complessivo, previa presentazione del contratto di appalto dei lavori, ovvero, nell' ipotesi di esecuzione in economia, di attestazione rilasciata dal sindaco del comune, dal presidente del consorzio o della comunità comprensoriale, dell' avvenuto inizio dei lavori stessi;
- b) acconti fino ad un ulteriore 40% sull' ammontare complessivo, in base agli stati di avanzamento, ovvero, nell' ipotesi di esecuzione in economia, di un' idonea documentazione contabile.



Gestione-Rifiuti.it

Gli acconti possono essere corrisposti solo a seguito di presentazione di stati di avanzamento o di documentazione contabile, attestante l' avvenuta esecuzione delle opere corrispondenti alle anticipazioni di cui alla precedente lett. a);

- c) la liquidazione del residuo 10% a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 8

Per l' attuazione della presente legge sono utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte in bilancio in forza della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 38, e relativo finanziamento disposto dall' art. 1 della legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 dicembre 1976

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

